

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1987

recante nono adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(87/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata per la sesta volta dalla direttiva 79/831/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE stabilisce che le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze e dei preparati sono determinate conformemente ai metodi previsti all'allegato V;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE stabilisce che la valutazione del pericolo di una sostanza o di un preparato per l'ambiente, sia pure in forma potenziale, è effettuata in funzione delle caratteristiche enumerate negli allegati VII e VIII;

considerando che l'allegato V introdotto dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione ⁽³⁾ comprende attualmente soltanto i metodi di prova che corrispondono alle caratteristiche enumerate nell'allegato VII, e che è necessario quindi prevedere metodi di prova corrispondenti alle caratteristiche enumerate nell'allegato VIII;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al

progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della presente direttiva è aggiunto all'allegato V della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 1988, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le presenti disposizioni entro e non oltre il 30 giugno 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1987.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

I metodi di prova descritti servono alla determinazione di alcune proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche enumerate nell'allegato VIII della direttiva 79/831/CEE del Consiglio. Sono descritti i metodi di prova adatti al livello 1 e al livello 2 dell'allegato VIII, ma le prove non sono suddivise in funzione dei diversi livelli.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.